

IN QUESTO NUMERO

1. Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.
2. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 13 al 22 agosto compresi.
3. Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.
4. Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 13 al 22 agosto compresi.
5. Approvazione "Programma Confidi 2025" – Accesso agevolato al credito per le imprese agricole.
6. Credito d'imposta "Bonus Formazione" anno 2024 per GIOVANI AGRICOLTORI.
7. Detrazione spese sanitarie: prospetto di dettaglio STS.
8. Ferie dirigenti.



1) Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **da mercoledì 13 agosto e sino a venerdì 22 agosto 2025 compresi**, i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 13 al 22 agosto compresi

Si comunica alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna **dal 13 al 22 agosto compresi**, il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.



Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire **tramite portale** almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

Referente sarà la dott.ssa Sara Martinelli, contattabile al numero 345.0656261, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, mail: **s.martinelli@confagricolturabologna.it**.

Verrete contattati telefonicamente per eventuali chiarimenti.

Il 15 agosto il servizio è sospeso.

Per le assunzioni dal 14 al 18 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 12 agosto; per le assunzioni del 23, del 24 e del 25 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 21 agosto.

Il tutto per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

(Ufficio Paghe)

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio .

Si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (**dal 13 al 22 agosto compresi**), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: **s.martinelli@confagricolturabologna.it**.



Referente sarà la dott.ssa Sara Martinelli, contattabile al numero 345.0656261, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, mail: **s.martinelli@confagricolturabologna.it**.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

(Ufficio Paghe)

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 13 al 22 agosto compresi.



(Immagine tratta dal sito scsistemi.net)

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 13 al 22 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato.

Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.

(A. Flora)



5) Approvazione “Programma Confidi 2025” – Accesso agevolato al credito per le imprese agricole.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato il “**Programma Confidi 2025**”, con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito di scopo da parte delle imprese agricole attive nella produzione primaria.

Con tale Programma la Regione Emilia - Romagna intende realizzare un intervento specifico di sostegno ai **produttori agricoli emiliano-romagnoli** finalizzato ad agevolare la sottoscrizione di polizze assicurative per calamità naturali, abbattendo il costo di eventuali finanziamenti di scopo.

L'intervento è realizzato attraverso gli Organismi di garanzia e consiste nella concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti contratti dalle imprese agricole esclusivamente per abbattere il tasso di interessi di finanziamenti bancari contratti per il pagamento di polizze assicurative contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti.

Il concorso sugli interessi è concesso sotto forma di **aiuti in base al regime “de minimis”** in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 3118/2024 del 10 dicembre 2024.

Non è consentito il cumulo dell'agevolazione con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a **600.000 euro**, destinati a finanziamenti di scopo a breve termine, **a favore delle imprese agricole socie dei Confidi**.

Tale dotazione deve essere utilizzata, dagli stessi Organismi di garanzia agricoli esclusivamente a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui finanziamenti bancari, contratti per il pagamento di polizze assicurative contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti.

I finanziamenti bancari che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto sotto forma di concorso interesse sono identificati nei finanziamenti bancari con **durata massima fino a 12 mesi**.

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti necessari (V. allegato) possono presentare, all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito

agevolato per il pagamento dei premi per l'attivazione di polizze assicurative contro i danni sopra specificati.

La **domanda dovrà essere presentata** secondo le modalità previste dall'Organismo di Garanzia, **entro il 15 settembre 2025**.

Ciascuna impresa può presentare a ciascun Organismo a cui è associata per i terreni di pertinenza territoriale, a partire dalla data di adozione della deliberazione che approva il Programma, una sola domanda, con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

Per maggiori informazioni sull'accesso alle misure previste o per il supporto nella presentazione delle domande, vi invitiamo a contattare i nostri uffici.
(Uff. Comunicazione)

6) Credito d'imposta "Bonus Formazione" anno 2024 per GIOVANI AGRICOLTORI Approvazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, è stato istituito un **credito d'imposta "Bonus Formazione"** a favore dei **giovani agricoltori** che nel corso del 2024 hanno sostenuto spese per attività formative legate alla gestione dell'azienda agricola.

Beneficiari:

- Età compresa tra 18 e 40 anni (non ancora compiuti al momento della spesa);
- Inizio dell'attività agricola non prima del 1° gennaio 2021;
- Attività agricola con codice ATECO 2025 iniziante con 01.

Agevolazione:

- 80% delle spese sostenute nel 2024, fino a 2.500 euro per beneficiario.

Spese ammissibili:

- Corsi, seminari, conferenze, sessioni di coaching attinenti alla gestione aziendale.
- Viaggio e soggiorno connessi alle attività formative, riconosciute fino al 50% del valore totale delle spese sostenute nel 2024.
- IVA solo se non recuperabile.

Condizioni:

- Pagamento tracciabile da conto intestato al beneficiario.
- Possesso di attestato di frequenza del corso.

Modalità di richiesta:

- Domanda da inviare all'Agenzia delle Entrate **dal 25 agosto al 24 settembre 2025**, tramite il software "Gestione Azienda Agricola".



Utilizzo del credito:

- Solo in compensazione con F24, dal terzo giorno lavorativo successivo al riconoscimento.
- Da indicare nella dichiarazione dei redditi 2025/2026.
- Da utilizzare entro il 2026.

Il credito rientra tra gli **aiuti "de minimis"** (Reg. UE 1408/2013 e 2831/2023).

I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori informazioni e assistenza.

(A. Filippetti)

7) Detrazione spese sanitarie: prospetto di dettaglio STS



Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha confermato che **è possibile utilizzare il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie predisposto e conservato nel sito Sistema Tessera Sanitaria denominato STS.**

Questo prospetto può essere presentato in sostituzione dei singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) assieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà che attesta che il **prospetto** è quello **scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria** come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n 14/E del 19/06/2023 e le FAQ 17/07/2025

e alla documentazione attestante il possesso degli specifici requisiti soggettivi quando questi sono richiesti per il riconoscimento della detrazione/ deduzione dell'onere.

Per scaricare il prospetto si deve accedere nella " Area riservata al cittadino " del sito internet STS tramite SPID/CIE/TS/CNS scegliere consultazione spese sanitarie/ selezionare l' anno di pagamento/ scarica tutte le spese.

L'operazione di scarico è da effettuare l'anno successivo per essere sicuri di avere tutte le spese sanitarie dell'anno che interessa.

(A. Filippetti)

8) Ferie dirigenti.

Ai sensi dell'art. 2 del vigente CCNL per i dirigenti dell'agricoltura, in tema di definizione della figura del dirigente, sono considerati dirigenti i dipendenti che - investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro (sia persona fisica che giuridica) su tutta l'azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome - abbiano poteri di iniziativa e siano dotati di ampie facoltà discrezionali, nel campo tecnico e/o in quello amministrativo, in virtù di una procura (espressa o tacita) o di delibera da

parte degli organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell'andamento dell'azienda al proprio datore di lavoro.

In sintesi, estrema il dirigente è l'alter ego del titolare dell'azienda agricola; questi (art. 7 CCNL) è tenuto ad assolvere i propri compiti secondo il mandato ricevuto ed è responsabile, nel contesto, dell'attività produttiva e/o amministrativa affidatagli, dovendo prestare la propria collaborazione per favorire il buon andamento generale, l'incremento produttivo dell'azienda perseguendo fini economici.

Il dirigente agricolo non può assumere incarichi incompatibili con le funzioni esplicate nell'azienda così come allo stesso è interdetto di svolgere qualsivoglia attività contrastante o in concorrenza con gli interessi dell'azienda da cui dipende, anche se non retribuita; nel caso in cui il dirigente intendesse svolgere un'attività al di fuori dei compiti propri del rapporto in essere lo stesso dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione dal suo datore di lavoro.

Per le specificità della figura il **dirigente "apicale"** gode di una piena autonomia nell'organizzazione dei tempi e dei modi della propria attività, differenziandosi dagli altri lavoratori dipendenti, senza subire alcun sostanziale controllo da parte del datore di lavoro; in tale contesto in ragione della posizione "di vertice" ricoperta il dirigente dell'azienda ha normalmente il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza alcun condizionamento od intervento da parte datoriale. Il riposo annuale, che è pari a giorni 30 (ex art. 13 del CCNL vigente), solitamente è concordato con il datore di lavoro, è normalmente continuativo, ma per esigenze aziendali può essere frazionato; secondo il CCNL se le esigenze di servizio non consentono al dirigente il godimento del periodo di ferie (che può essere definito entro e non oltre i primi tre mesi dell'anno successivo) si prevede, come anche nel caso della risoluzione del rapporto di lavoro, la corresponsione al lavoratore di una indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti.

Nella prassi quotidiana se il dirigente non provvede a programmare le proprie ferie non fruendo del riposo annuale (giorni 30) potrà ritenersi che il mancato godimento sia la conseguenza di una scelta del dipendente del tutto autonoma, escludendosi l'inadempimento da parte del datore ed il possibile ambito risarcitorio; in tale senso si è espressa, in passato, la giurisprudenza secondo la quale «il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive» (Cass. 31509/2023, Cass. 27971/2018; Cass. 23697/2017; Cass. 4920/2016), non essendo peraltro sufficiente, onde provare la colpa della parte datrice, dimostrare la programmazione delle assenze feriali secondo un criterio di compatibilità con le esigenze aziendali.

L'orientamento della Cassazione, in tema di godimento delle ferie del dirigente, è per inciso significativamente mutato nel maggio scorso; con propria ordinanza (n. 22 maggio 2025 n. 13691) la Corte di cassazione ha cambiato opinione: il dirigente ha diritto all'indennità per ferie non godute se prova che la mancata fruizione è dipesa da esigenze aziendali eccezionali; mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver consentito l'effettivo esercizio del diritto alle ferie.

Come detto - viceversa e nonostante le disposizioni di origine comunitaria (art. 7, comma 2, della Dir. 93/104/CE, poi confluita nella Direttiva 2003/88/CE - e ripreso dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2003) l'orientamento precedente era sostanzialmente più favorevole all'azienda; il datore di lavoro nel caso eventualmente doveva corrispondere unicamente il pagamento dell'indennità sostitutiva delle



ferie maturate nell'anno in corso, al contrario venivano considerate "perdute" le ferie non fruite negli anni precedenti.



La giurisprudenza della Cassazione (fino al maggio scorso) riteneva infatti che il Dirigente avesse il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per le annualità antecedenti alla risoluzione del rapporto solamente nel caso in cui questi non fosse dotato di autonomia decisionale nella determinazione delle ferie ovvero nel caso in cui pur avendo tale potere, non avesse potuto esercitarlo a causa di esigenze aziendali indifferibili (Cass. sez. unite 9146/2009; Cass. 13953/2009; Cass. 23697/2017; Cass. 4920/2016).

Un piccolo sostanziale scostamento si era in verità disvelato con la Sentenza n. 18140 del 6 giugno 2022 con la quale la Cassazione stabiliva come il potere del dirigente di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comportasse la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, di vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie "accumulate" poiché non fruite negli anni sempreché il datore di lavoro non avesse, nell'esercizio dei doveri di vigilanza ed indirizzo, formalmente invitato nel corso del rapporto di lavoro il dirigente a fruire delle ferie e di avere predisposto una organizzazione del lavoro e di servizio (al quale il dirigente era addetto) tali da non impedire il godimento delle ferie.

Con l'ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025, la Corte di cassazione ha nuovamente argomentato sul tema, aderendo più decisamente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ed affermando, in sostanza, il principio secondo cui le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale anche del dirigente.

L'onere della prova è stato sostanzialmente attribuito tutto al datore di lavoro che dovrà dimostrare di aver consentito al dipendente, ponendolo nella effettiva condizione di fatto, di godere delle ferie comportando ciò l'obbligo di informarlo, in maniera adeguata e tempestiva, del fatto che le ferie non fruite sarebbero andate perdute.

In concreto, quindi, la perdita del diritto alle ferie (e della speculare indennità sostitutiva) può verificarsi unicamente allorquando il datore di lavoro fornisca la prova di avere invitato il dirigente a fruirne, avvisandolo delle conseguenze della mancata fruizione; parallelamente l'indennità per ferie non godute può essere negata al dirigente unicamente qualora la mancata fruizione delle ferie sia frutto di colpevole inerzia da parte del dirigente il quale non abbia goduto del riposo feriale ancorché adeguatamente informato e posto, dalla datrice, nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie.

(M. Mazzanti)